

37-24 p.u.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI MANTOVA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli Presidente

dott. Mauro Bernardi Giudice Rel. Est.

dott. Francesca Arrigoni Giudice

nel giudizio n. 37/24 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da

██████████ (C.F.: ██████████) e da ██████████ (C.F.:

██████████) difesi dall'avv. ██████████, elettivamente

domiciliati presso il suo studio in ██████████ – ██████████ (indirizzo

telematico: ██████████) come da mandato allegato al ricorso;

RICORRENTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.

- Letto il ricorso n. 73/23 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione controllata proposto da [REDACTED] e da [REDACTED] ai sensi degli artt. 65, 66 e 268 e segg. CCI;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che gli istanti risiedono nell'ambito del circondario del Tribunale di Mantova;
- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;
- esaminata la documentazione allegata e ritenuto che non appare necessario acquisire ulteriori informazioni;
- ritenuto che, trattandosi di domanda formulata dai debitori e in mancanza di specifici contraddittori, non occorre fissare udienza di comparizione delle parti (cfr. Trib. Mantova 9-2-2023; Trib. Verona 20-9-2022; con riguardo alla dichiarazione di fallimento vedasi Cass. 18-8-2017 n. 20187);
- osservato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 66 CCI essendo [REDACTED] e [REDACTED] coniugi conviventi;
- rilevato che i debitori rientrano fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI, avendo entrambi sempre operato come lavoratori subordinati;
- osservato che gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento come emerge, dalla complessiva entità dei debiti riportata a pag. 6 e segg. del ricorso nonché dalla relazione redatta dal gestore della crisi dott. [REDACTED] senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
- ritenuto che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui i debitori sono titolari sia necessaria al mantenimento dei medesimi e del nucleo familiare e, quindi, esclusa dalla liquidazione;
- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché

il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo ai debitori;

- precisato che il credito professionale dell'avv. [REDACTED] e de va considerato come privilegiato ma non prededotto posto che, se pure deve ritenersi consentito che il debitore nel presentare la domanda di ammissione alla procedura di sovraindebitamento si avvalga dell'assistenza tecnica affinché sia pienamente garantito il diritto di difesa, nondimeno l'art. 268 co. 1 CCI stabilisce che la domanda possa essere presentata personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC e, inoltre, che il credito in questione non rientra fra quelli di cui all'art. 6 CCI, conseguendone che la predetta professionista dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo (cfr. Trib. Savona 20-2-2024; Trib. Genova 10-11-2023; Trib. Pordenone 30-10-2023; Trib. Torino 3-8-2023; Trib. Ascoli Piceno 13-7-2023; Trib. Arezzo 26-10-2022);

- rilevato inoltre che il credito dell'advisor, in quanto costituito in forma di società a responsabilità limitata, va riconosciuto solo in via chirografaria non spettando il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.;

- rilevato che lo stipendio di [REDACTED] risulta gravato da pignoramento a favore di un terzo (allo stato non puntualmente identificato) nonché di cessione del quinto in favore di Prestitalia s.r.l.;

- considerato che, benchè in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); ivi) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di

liquidazione; iiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della *par condicio creditorum* (in tal senso vedasi Trib. Genova 10-11-2023; Trib. Bergamo 28-6-2023; Trib. Siracusa 31-3-2023; Trib. Verona 20-9-2022), conseguendone che, dal momento della pubblicazione della presente sentenza, debbano ritenersi cessate sia l'operatività del pignoramento del quinto dello stipendio sia quella della cessione del quinto in favore di Prestitalia s.r.l.;

- rilevato che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, non possono essere iniziate o proseguite le azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella liquidazione;

- considerato che il liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCI) va nominato nella persona dell'OCC ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCI;

P.Q.M.

- visto l'art. 270 CCI così provvede:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED] ([REDACTED] e residente in Mantova, [REDACTED],
n. 27; C.F.: [REDACTED]) e da [REDACTED] ([REDACTED]
[REDACTED] e residente in Mantova, [REDACTED], [REDACTED], n. 27; C.F.:
[REDACTED]);

- designa quale Giudice Delegato il dott. Mauro Pietro Bernardi;

- nomina liquidatore la dott. [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) con studio in Roncoferraro, [REDACTED];

- dispone che il liquidatore:

a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;

b) provveda alla formazione dei singoli stati passivi delle persone fisiche e delle società ex artt. 66 co. 3 e 273 CCI;

c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto;

d) ordina ai debitori il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);

e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;

f) ordina ai debitori di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;

g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza ai debitori ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Mantova per il periodo di giorni trenta;

h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
 - 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
 - i) dichiara che, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, cessa l'operatività della trattenuta del quinto dello stipendio spettante a [REDACTED] in favore di Revalea s.p.a., ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;
 - l) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
 - m) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso i pubblici registri ove i debitori siano proprietari di beni immobili o mobili registrati;
- Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.

Mantova, 11 aprile 2024.

Il Presidente

dott. Andrea Gibelli

Il Giudice Est.

dott. Mauro P. Bernardi

Meg Consulting

